SENTENZA n. 65/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21773**, sul ricorso depositato il 17 dicembre 2025 da **M. L.**, generalizzata in atti, in proprio e in qualità di erede del Sig. **D. A.**, deceduto il 12 gennaio 2018, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuliano Salernitano, del Foro di Genova, sito in Genova Via Gabriele D'Annunzio n. 2/39, da cui è rappresentata e difesa insieme all'Avv. Tiziana De Bastiani, anch'essa del Foro di Genova, nei confronti di:

INPS - Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall' Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi, alle udienze dell'8 maggio e del 2 ottobre 2026, gli Avv.ti Salernitano e De Bastiani per la Sig.ra M. e l'Avv. Bonicioli per

l'INPS;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. La Sig.ra L. M., vedova del Sig. A. D., nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di essere titolare della pensione di reversibilità cat. FS n. 01147878 a decorrere dal 24 gennaio 2018 e di essere stata informata, con nota del 28 maggio 2024, che, a seguito dell'erogazione di corresponsioni non dovute in favore del marito nel periodo 1° dicembre 1998 - 31 dicembre 2012, ammontanti complessivamente alla somma di **€ 20.557,58** in parte già recuperati, doveva essere disposta nei suoi confronti, in qualità di erede, una ritenuta mensile di **€ 348,00** mensili fino alla copertura del residuo debito ammontante complessivamente a **€ 9.113,49**.

Veniva tempestivamente inoltrato un ricorso amministrativo in autotutela avverso la nota provvedimentale di cui sopra in cui si spiegava esaurientemente come l'intera vicenda, sin dalla sua genesi, soffrisse di un errore iniziale consistente nella circostanza che effettivamente il Sig. D. fosse stato licenziato il 1° dicembre 1998 (data quindi di decorrenza della pensione) ma tale licenziamento fosse stato successivamente annullato dal

Tribunale di Genova con la sentenza 8 luglio 1999, n. 1520 che aveva disposto la reintegrazione immediata nel posto di lavoro; a seguito di tale decisione, passata in giudicato, il marito, il 18 luglio 1999, aveva optato per la corresponsione dell'indennità globale prevista dall'art. 18$_5$ L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") rinunciando contestualmente al diritto di essere reintegrato con conseguente pensionamento; solo il 15 febbraio 2016 l'INPS aveva comunicato all'interessato la sussistenza di un pagamento indebito, costituito dalle rate di pensione percepite per quattordici anni dal 1998 al 2012 ritenute indebite, con immediata ritenuta sulla pensione cui era immediatamente seguito un ricorso amministrativo, depositato il 12 maggio 2016 e tuttora pendente.

Non avendo avuto alcun riscontro al proprio ricorso amministrativo, la Sig.ra M. si è trovata costretta ad adire questa Sezione giurisdizionale.

Nell'odierno giudizio la medesima chiede, in via principale, che sia accertata l'infondatezza e/o l'irripetibilità e/o l'intervenuta prescrizione e/o comunque l'illegittimità del preteso indebito per la somma di € 9.113,49 (o diversa maggiore somma rivendicata) sulla pensione cat. FS n. 01147878 del sig. D. A., venuta meno per decesso del titolare e. per l'effetto, annullare il provvedimento di ripetizione di indebito della medesima somma condannando l'INPS alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla pensione della ricorrente e/o del de cuius

Sig. D. A., maggiorate di rivalutazione ed interessi.

In via subordinata, invece, chiede di circoscrivere la somma da restituirsi a quella indebitamente percepita tra il periodo 1° dicembre 1998 – 19 luglio 1999, al netto delle ritenute fiscali e, per l'effetto, condannare l'INPS alla restituzione delle rimanenti somme illegittimamente trattenute sulla pensione del *de cuius*, maggiorate di rivalutazione ed interessi.

Il tutto con condanna al pagamento delle spese processuali.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale ha sottolineato di non essere mai stato informato della reintegrazione disposta nel 1999 dal Tribunale di Genova e del successivo esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva venendone a conoscenza solo il 18 luglio 2013 allorquando il Sig. D. aveva giustificato la propria domanda di riliquidazione della pensione con una successiva decorrenza motivata proprio sulla avvenuta reintegrazione. Pertanto, è solo da quella data che può decorrere il termine triennale di decadenza e quello decennale di prescrizione.

Ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 (come sostituito dall'art. 4 d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992), applicabile alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, essendo stato il medesimo depositato oltre il termine decadenziale ivi previsto (tre anni dalla comunicazione della decisione sul ricorso

amministrativo ovvero dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia) e, nel merito, l'infondatezza del medesimo.

4. All'udienza dell'8 maggio u.s. questo giudice, con ordinanza a verbale, ha rigettato l'eccezione pregiudiziale di decadenza della parte convenuta, rinviandone le motivazioni al provvedimento definitivo, disponendo che le parti depositassero entro il termine perentorio di venti giorni antecedenti alla presente udienza:

- a carico della ricorrente, un documento che quantificasse espressamente le somme riscosse dal Sig. A. D. nel periodo 1°dicembre 1998 — 19 luglio 1999, sul presupposto della continuazione del rapporto di lavoro per tale periodo a seguito dell'annullamento dell'illegittimo licenziamento, con la conseguente quantificazione della somma differenziale di cui si chiede la restituzione nella richiesta formulata in via subordinata;
- deposito di relazione illustrativa, a carico della resistente, indicante la corretta quantificazione del montante contributivo, eccepito in sede di merito, giustificativo della ripetizione delle somme a carico della Sig.ra M..

5. L'8 settembre u.s., è stata depositata dalla ricorrente la documentazione richiesta da cui si evince che nel periodo richiesto il Sig. D. aveva percepito la somma complessiva di **€ 13.167,17**, di cui **€ 11.444,09** risultano essere già state ritenute.

6. L'11 settembre u.s. l'INPS ha depositato a sua volta la richiesta relazione dell'Ufficio amministrativo in ordine al ricalcolo del montante contributivo oltre a documentazione concernente il conteggio dell'indebito diretta a dimostrare errori in quelli del ricorrente.

Nella relazione si legge che il computo di prestazioni lavorative per il periodo 1°dicembre 1998 — 19 luglio 1999 ha inciso, sulla retribuzione lorda e sul ricalcolo del montante, per un aumento annuo di **€ 110,43 lordi** (da **€ 25.159,61 a € 25.270,04**).

7. All'odierna udienza, l'Avv. De Bastiani precisa che la vicenda debba essere inquadrata nell'ambito della normativa vigente all'epoca, in quanto:

a) l'art. 18 L. n. 300/1970 prevedeva che il rapporto di lavoro cessasse di diritto non al momento dell'esercizio del diritto di opzione ma in quello successivo dell'avvenuto pagamento dell'indennità, come affermato in tre sentenze della Suprema Corte di Cassazione di cui chiede l'acquisizione. Pertanto, è solo da quel momento successivo che si sarebbe perfezionato l'estinzione del medesimo;

b) l'ente erogatore della pensione era lo stesso datore di lavoro (cioè Ferrovie dello Stato) per cui mai l'interessato avrebbe potuto immaginare di comunicare alcunché all'INPDAP, soggetto subentrante solo nell'anno 2000.

Peraltro, non ha saputo indicare la data dell'avvenuta

concreta corresponsione dell'indennità sostitutiva di reintegrazione essendo andata smarrita la pertinente documentazione bancaria.

Per quanto riguarda la quantificazione della somma dovuta, conferma quanto già esposto nella memoria finale relativa a due supposti errori di calcolo da parte dell'Istituto evidenziale, esattamente specificati nel verbale di udienza cui si rinvia e che qui si intende integralmente recepito sul punto, per un ammontare complessivo di **€ 2.568,39.**

L'INPS, dopo avere contestato pregiudizialmente tutte le nuove argomentazioni oggi evidenziate dalla controparte, compresa l'acquisizione delle sentenze di legittimità, evidenzia come già all'epoca l'ente erogatore della pensione fosse INPDAP per cui non si può parlare di errore scusabile o, comunque, di buona fede, considerato anche che l'INPS nel corso degli anni (dal 2008 al 2010) aveva inviato tre comunicazioni con cui si chiedevano eventuali aggiornamenti sulla situazione reddituale e/o pensionistica, pena ripetizione di eventuali indebiti percepiti.

Peraltro, la situazione è di poco conto in quanto l'illegittimità del licenziamento con statuizione reintegratoria o, a scelta del lavoratore, risarcitoria, comporta l'annullamento della pensione erogata con efficacia retroattiva.

Relativamente agli errori riscontrati nei conteggi ribadisce le richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta di 'audizione del funzionario Inps informato della pratica,

ovvero di assunzione di consulenza tecnica contabile.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. L' Istituto resistente ha eccepito, in via pregiudiziale la decadenza del diritto di azione per tardività.

2. L'eccezione non è fondata ed è stata rigettata con ordinanza a verbale dell'8 giugno 2026, in quanto, come affermato più volte dalla giurisprudenza contabile (C.d.C. Sez. giur. Piemonte 4 ottobre 2018, n.102; Sez. giur. Lazio 29 settembre 2020, n. 427; Sez. giur. Basilicata 12 ottobre 2021, n. 58), compresa questa stessa Sezione (*ex pluribus,* 17 agosto 2010, n. 242 e 25 maggio 2016, n. 51), l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 costituisce una disposizione eccezionale applicabile solo nelle controversie previdenziali devolute al giudice ordinario e non è suscettibile di estensione al distinto contenzioso pensionistico pubblico regolato da un autonomo plesso normativo e processuale, nel cui ambito non è prevista una decadenza dall'azione giudiziaria nei termini di cui alla citata disposizione trovando invece applicazione, secondo i principi generali, gli ordinari termini di prescrizione dei ratei.

Peraltro, per sola completezza di motivazione, deve aggiungersi che la normativa sostanziale disciplinante la previdenza pubblica non prevede norme che sottopongono a termini di decadenza l'esercizio dell'azione giudiziaria con l'impossibilità

di applicare analogicamente la norma invocata dall'INPS, dovendo tale sanzione processuale essere espressamente comminata dalla legge.

3. Il ricorso è fondato nei limiti che ora si espongono.

4. Ragioni di chiarezza suggeriscono una breve ricostruzione della vicenda particolare nella sua complessità.

5. Il fu D. A. aveva lavorato per le Ferrovie dello Stato fino al 1° dicembre 1998 allorquando era stato licenziato e posto in quiescenza. Il licenziamento era stato successivamente annullato dal Tribunale di Genova con la sentenza 23 settembre 1999, n. 1520 che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con efficacia retroattiva. A seguito della lettura del dispositivo della sentenza, depositato in cancelleria il precedente 8 luglio 1999, il D., con dichiarazione del 19 luglio del medesimo anno, aveva esercitato il diritto legale di opzione per il conseguimento di quindici mensilità di retribuzione sostitutive della reintegrazione rimanendo quindi in pensione di vecchiaia senza che, nel frattempo l'Istituto previdenziale competente fosse stato informato di quanto era nel frattempo avvenuto e venendone a conoscenza solo il 18 luglio 2013 (e cioè esattamente quattordici anni dopo) quando il fu D. depositava un'istanza di riliquidazione della pensione per nuova decorrenza in quanto «*licenziato da FS e riassunto per sentenza*» (lett. prot. INPS.3400.18/07/2013.0126046).

Peraltro, solo nel marzo dello stesso anno "*Ferrovie dello*

Stato S.p.A," aveva inviato all'Inps, in forma massiva, lo stato matricolare aggiornato di tutti i dipendenti (circa quaranta) che erano stati licenziati e successivamente reintegrati.

Solo a seguito di tale comunicazione, sulla base di una affermata indebita riscossione dei ratei pensionistici dal dicembre 1998 al giugno 1999 e di una eccessiva quantificazione di quelli successivi fino al mese di dicembre 2012 (conseguente ad un calcolo del montante contributivo risultato erroneo per la discrasia tra la situazione apparente, come presentatasi dopo il licenziamento illegittimo, e quella reale come determinatasi a seguito dell'annullamento del medesimo e dell'opzione per la tutela risarcitoria), l'Istituto previdenziale, con note del 15 febbraio e del 4 aprile 2016, aveva comunicato all'interessato l'avvenuta corresponsione della somma di **€ 20.557,58** non dovuta e che sarebbe stata recuperata con trattenuta sui successivi ratei.

Il Fu D. si limitò ad agire in sede di autodichia, con esito negativo, senza mai rivolgersi a questa Sezione fino alla sua morte, avvenuta il 12 gennaio 2018, con liquidazione della pensione di reversibilità in favore della Sig.ra M. in qualità di coniuge, a decorrere dal 24 gennaio 2018.

Nel provvedimento di liquidazione non vi è alcun riferimento al rapporto restitutorio in corso tra il marito e l'INPS.

Solo con lett. prot. n. 66505889536-6 del 28 maggio 2024, quest'ultimo ha informato la Sig.ra M. del medesimo rapporto indicando che «*per il periodo dal 01/12/1998 al*

31/12/2012 sulla pensione del Sig. D. A. FS n. 01 1 47878 è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 9.113,49» importo che deve essere recuperato *ex lege* mediante una trattenuta mensile di € 348,00 a partire dalla prima data utile.

Alla data del 17 dicembre 2025, secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del presente giudizio (pag. 6), non era ancora stata effettuata alcuna ritenuta sui ratei pensionistici sino a quel momento goduti.

6. In via pregiudiziale, la ricorrente rileva la tardività della lettera, avente contenuto provvedimentale, inviata il 28 maggio 2024, quindi oltre sei anni dopo la liquidazione della pensione di reversibilità, in violazione dell'art. 12_2 L. 30 dicembre 1991 n. 413 (che prevede un termine decadenziale di un anno).

L'affermazione non è condivisibile in quanto contrastante con l'art. 12_1 della stessa legge che espressamente afferma la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, in deroga quindi al secondo comma, nei casi di omessa segnalazione, da parte del pensionato**,** di fatti incidenti o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente competente, **a prescindere dallo stato soggettivo di buona o malafede.**

Esattamente ciò che è successo nella fattispecie odierna, a nulla potendo rilevare la circostanza della supposta competenza di Ferrovie dello Stato ad aggiornare l'INPS di quanto era

accaduto: vi era un obbligo legale di segnalazione che è stato oggettivamente inadempiuto. E tanto basta per l'inapplicabilità dell'invocato art. 12_2 L. cit., in luogo dell'art. 12_1 della legge medesima.

Pertanto, nella specie, l'INPS era legittimato ad agire entro il termine ordinario di dieci anni dalla liquidazione della pensione e ha agito al sesto anno.

Sicuramente non un esempio di tempestività ma, altrettanto sicuramente, neppure di illegittimità.

7. Nel merito, è parzialmente fondata l'eccezione dell'INPS sull'irrilevanza dello stato soggettivo dell'interessato o, comunque, del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, in quanto, come più volte ha affermato la giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di dovere aderire, «*nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc,* ***va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica*** *in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc,* ***esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme***» (così, espressamente, Cass. Sez. Lav. 10 marzo 2025, n. 6342; nello stesso senso, Cass. Sez. Lav. 3.07.2017, n. 16350; Id., 29

gennaio 2024, n. 2694).

Pertanto, l'annullamento della pensione è stato un atto dovuto, seppure connotato da un eccesso di zelo, in quanto non doveva essere esteso all'intero periodo antecedente alla nuova pensione ma limitato al solo periodo temporale antecedente all'estinzione del rapporto di lavoro.

Sul punto, non può essere accolta la prospettazione oggi offerta dalla ricorrente per cui il momento della cessazione del rapporto di lavoro (e quindi dell'erogazione contributiva) debba essere differito al momento temporale successivo in cui Ferrovie dello Stato ha provveduto ad erogare materialmente l'indennità sostitutiva di licenziamento sia perché trattasi di circostanza costitutiva (*causa petendi*) mai introdotta sino ad oggi sia perché, comunque, la data di tale erogazione rimane del tutto sconosciuta per affermazione della stessa ricorrente.

8. Pertanto, a questo punto, deve ritenersi dimostrata la sola circostanza per cui il periodo in cui il fu D. aveva percepito indebitamente la pensione deve limitarsi a quello intercorso tra il 1°dicembre 1998 e il 19 luglio 1999, ammontante quindi alla somma di **€ 13.167,17**.

Altrettanto fondata è l'eccezione dell'INPS per la quale quel periodo, pari a sette mesi e diciannove giorni ha inciso sul montante contributivo e, quindi, sull'ammontare complessivo della retribuzione annua lorda, nella misura di **€ 110,43,** come indicato dalla relazione depositata l'11 settembre u.s.

Tale differenza, indebitamente liquidata dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 2012 e da recuperarsi, ammonta complessivamente alla somma di **€ 1.546,02**.

Per quanto riguarda tale calcolo, mentre si condividono le ragioni esposte dall'INPS nella predetta relazione relative al computo della somma lorda deducibile, che qui si intendono integralmente riportate, non si concorda con la necessità di inserire nel calcolo l'ulteriore somma di **€ 716,83,** essendo rimasto sfornito di prova l'assunto su cui si fonda la relativa affermazione.

Nel corso della discussione odierna la ricorrente ha ribadito la discordanza di cifre per gli anni 1998 (**€ 2.271,35** vantate dall'INPS. a fronte di **€ 2.205,53** risultanti dal CUD INPDAP, con una differenza di **€ 65,82)** e 1999 (**€ 17.014,08 –** risultanti dal rateo mensile di **€ 2.126,76** per otto mesi - vantate dall'INPS, a fronte di **€ 14.445,69 –** risultanti dal rateo mensile di **€ 2.063,67** per sette mesi arrotondati, emergenti dal CUD INPDAP, con una differenza di **€ 2.568,39).**

Sotto tale aspetto si ritiene non meritevole di pregio la risposta (alquanto burocratica invero) dell'Istituto previdenziale per cui «*i calcoli avversari non trovano fondamento né riscontro negli archivi dei pagamenti della pensione FS/00437844 e che, nel periodo oggetto di calcolo, la prestazione era in gestione alle Ferrovie dello Stato, essendo le prestazioni pensionistiche FS transitate in INPS solo dall'anno 2001*»

Pertanto, si ritiene che dalla somma richiesta dall'INPS a titolo di ripetizione di indebito debbano essere decurtate **€ 2.568,39**

Complessivamente, dunque, sulla base di tutti gli atti depositati nel corso della non lieve istruzione dibattimentale, si ritiene, che la somma erogata illegittimamente dall'INPS nel periodo 1° dicembre 1998 – 31 dicembre 1999, unico a potere essere preso in considerazione, e che quindi è oggetto di legittima ripetizione, corrisponda a **€ 12.144,80 (€ 13.167,17** percepite nel periodo 1°dicembre 1998 - 19 luglio 1999 + **€ 1.546,02,** percepite illegittimamente per il maggiore montante contributivo fino alla sua rideterminazione - **€ 2.568,39,** per gli errori di calcolo rinvenuti dalla ricorrente e non sostanzialmente respinti dall'Istituto previdenziale) e non a quella vantata di **€ 20.557,58.**

Essendo stata già trattenuta la somma di **€ 11.444,09,** l'INPS ha il potere-dovere di ritenere ancora la somma di **€ 700,71** sui ratei pensionistici della Sig.ra M..

9. La complessità delle questioni sottese, di diritto e di fatto e la soccombenza solo parziale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente il ricorso nei limiti di cui in

motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

il diritto dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a trattenere ulteriormente, sui ratei pensionistici di **M. L.,** la somma complessiva di € **700,71,** invece di quella vantata di **€ 9.113,49,** mediante prelievi mensili di **€ 348,00,** fino all'estinzione di quanto dovuto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 2 ottobre 2026

per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli